



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Territoriale del Lavoro di Roma  
SPL U.O.3 linea 3

### Verbale di Deposito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, comma 3, c.p.c., si attesta che il presente processo verbale di conciliazione, redatto in sede sindacale nel rispetto delle procedure previste dai contratti e accordi collettivi tra

ASSIV, UNIV ANIVP, LEGA COOP SERVIZI

e CGIL, CISL, UIL

è stato depositato in data 04/06/2013 con n. rep.           

           presso questa DTL a cura di

MASSIMO CACCIAGUERRA doc. identità

n. PAT. D/E N. RM6006941J rilasciato il 08/03/2002

da MCTG - ROMA il

           in qualità di parte dell'accordo.



## VERBALE DI ACCORDO



In data 30 aprile 2013 in Roma presso la sede dell'Ebitev si sono incontrati:

Le Associazioni Datoriali del settore della Vigilanza Privata: ASSIV, UNIV, ANVIP e Lega Coop Servizi rappresentate rispettivamente dai Sigg.ri Andrea Conti, Gianluigi Ciucci, Antonio Pirrottina, e Andrea Laguardia.

### E

Le OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL rappresentate rispettivamente dai Sigg.ri Concetta Di Francesco, Roberto Pascucci e Sergio Ariodante.

### RILEVATO CHE

- 1) Nel corso degli ultimi anni si sono succedute diverse normative (art. 2 del d.l. 27 maggio 2008 n. 93; art. 5 del d.l. 29 novembre 2008 n. 185; art. 2, commi 156 e 157, legge 23 dicembre 2009, n. 191) in merito al regime di tassazione agevolata delle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività;
- 2) L'art. 1 comma 481 della legge n. 228/2012 ha prorogato le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro rinviando ad un apposito D.P.C.M. l'indicazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione;
- 3) Con D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 2013 è stata definita la "retribuzione di produttività" e le disposizioni di carattere procedurale.

### PREMESSO CHE

1. Le Parti avevano già provveduto in questi anni ad una ricognizione degli elementi e degli istituti contrattuali che nel contesto territoriale e aziendale riferito alle modalità di organizzazione del lavoro, portavano ad un incremento della produttività, trovando in materia anche intese già per l'anno 2011 e 2012;
2. Il premio di produzione (salario variabile - premio di risultato) previsto dalla contrattazione territoriale trova già la sua correlazione con incrementi di produttività sia nella natura stessa dell'istituto che nella esposizione data dallo stesso contratto e, pertanto, si ritiene esplicitamente richiamato.

Tutto quanto sopra rilevato e premesso, le Parti raggiungono il seguente

### ACCORDO

A conferma di precedenti verifiche effettuate dalle Parti e a seguito degli accordi già raggiunti per il 2011 e per il 2012, anche per l'anno 2013 ribadiscono che in ragione delle specificità settoriali, territoriali e aziendali e in relazione anche alla disciplina del vigente CCNL nonché della contrattazione territoriale, le componenti accessorie della retribuzione



corrisposte ai lavoratori dipendenti che possono ritenersi in connessione con incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa risultano essere:

- straordinario: tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario, sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie;
- riposi lavorati e recuperati: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- festività lavorate: la quota relativa alla giornata e alla maggiorazione;
- lavoro a tempo parziale: l'intero compenso per lavoro supplementare;
- banca ore non recuperata con permessi compensativi: sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione;
- banca ore recuperata con permessi compensativi: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- permessi non goduti dell'anno precedente;
- premio di risultato;
- indennità di turno.

Le Parti si impegnano a depositare il presente accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

Le Parti dichiarano la conformità del presente accordo alle previsioni normative di cui al D.P.C.M. del 22 gennaio 2013.

Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo, ai fini di una corretta applicazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.